Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — Roma — Sabato, 29 settembre — **Numero 230**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1513 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 4 agosto 1861, n. 142, e 27 luglio 1862, n. 723, nonchè il R. decreto 26 marzo 1899, n. 155, relativi alle somministrazioni da farsi dai Comuni alle truppe;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli della marina, dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia e dei culti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo dei Comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai corpi, reparti di corpo, ufficiali, assimilati e militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, non si estende d'ordinario oltre i tre mesi, salvo eccezionali esigenze di operazioni di guerra, d'ordine, di sicurezza e di sanità pubblica, nei quali casi l'alloggio è dovuto per tutto il tempo in cui gli ufficiali e le truppe rimangono nel territorio del Comune.

Art. 2.

Quando la truppa, per ragioni d'indole militare, debba recarsi fuori della propria sede e restare per più di tre mesi in una stessa località, ove non sieno caserma o locali demaniali adatti per alloggiarla o questi sieno insufficienti, trascorso tale termine ed anche prima, se la maggiore durata della permanenza possa a tempo prevedersi, spetta all'Amministrazione militare di prendere in fitto i locali occorrenti per l'accasermamento ed agli ufficiali non compete l'alloggio per parte dei Comuni.

Art. 3.

L'alloggio è similmente dovuto agli ufficiali e ai militari della R. marina, ai drappelli di iscritti di leva e congedandi, agli ufficiali ed alla truppa dei Reali carabinieri, agli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare o da altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetti alle truppe.

Art. 4.

Le autorità militari procureranno, sempre che sia

consentito dalle circostanze o dalla natura dei movimenti, di preavvisare i Comuni dell'arrivo delle truppe almeno ventiquattro ore prima, specificando la forza degli ufficiali, degli assimilati, della truppa e dei quadrupedi, i locali occorrenti e la durata approssimativa dell'occupazione.

Art. 5.

Le Amministrazioni comunali soddisfano le richieste dell'autorità militare con mezzi propri o con precetti personali, diretti agli abitanti in grado di ospitare ufficiali e truppa e dare ricovero ai quadrupedi. In tal caso gli obbligati saranno tratti a turno, in ordine decrescente dei mezzi dei quali ciascuno dispone, dall'apposito ruolo, da tenersi in ogni Comune del Regno a senso del § 11 della « Istruzione sulle somministrazioni dei Comuni alle truppe ».

Però agli effetti amministrativi la somministrazione è in tutti i casi considerata come fatta dal Comune.

Art. 6.

I compensi per gli alloggi, che i Comuni hanno l'obbligo di somministrare agli ufficiali ed alla truppa, sono determinati in tutto il Regno a decorrere dal 1° luglio 1917 dalle tariffe di cui all'allegato *A*, che fanno parte integrale del presente decreto.

Dalle Amministrazioni comunali non sono dovute agli abitanti somme maggiori di quelle ad esse pagate dallo Stato.

Art. 7.

Per i combustibili e la paglia, occorrenti alle truppe ed ai quadrupedi in caso di mobilitazione, esercitazioni militari di qualsiasi natura e « motivi di ordine pubblico » che importino notevole radunata di forze in una determinata località, dovranno corrispondersi, previa autorizzazione del Ministero della guerra, i prezzi correnti sul mercato ed, in caso di contestazione, quelli di requisizione dei generi stessi, anzichè i compensi previsti nelle tariffe, di cui all'allegato *A*.

Art. 8.

In caso di omissione colpevole o di rifiuto non giustificato da parte delle autorità comunali di eseguire le prescrizioni sugli alloggi militari sarà applicabile l'art. 178 del Codice penale a chi ne venga riconosciuto responsabile.

L'inadempimento per causa non giustificata del precetto, intimato dall'autorità comunale o direttamente dai comandanti delle truppe al cittadino obbligato, dà luogo di pieno diritto, ed a spese del precettato, alla esecuzione coattiva del precetto stesso per parte del Comune o della truppa, cui debbano essere fatte le somministrazioni.

Il contravventore è inoltre passibile delle pene sancite dall'art. 434 del Codice penale.

Il contravventore sarà ammesso a fare oblazione secondo la legge comunale o provinciale, fermo il disposto del 3° alinea di questo articolo.

Art. 9.

I Comuni delle valli montane, cui tornerebbe in particolar modo oneroso fornire gli alloggi e le scuderie, provvisti di paglia, per lo scarso raccolto o l'assoluta mancanza di produzione di essa, le condizioni economiche in cui versino, lo stato della viabilità e le distanze dalle stazioni ferroviarie, saranno tenuti a fornire i soli locali, fermo l'obbligo di somministrare gli alloggi per gli ufficiali.

I comandanti di corpo d'armata compileranno e terranno al corrente per norma dei corpi l'elenco dei Comuni che si trovino nelle condizioni accennate dietro motivate proposte, approvate dal Ministero.

Art. 10.

I Comuni, che offrano a titolo gratuito l'uso di edifici per alloggio di truppe e ricovero di quadrupedi, potranno dall'Amministrazione militare essere esonerati dal fornire la paglia, ma dovranno sempre provvedere gli alloggi per gli ufficiali.

Art. 11.

I corpi e reparti di corpo, gli ufficiali ed i militari isolati debbono liquidare prima della partenza, ed in ogni caso entro un mese, l'importo delle somministrazioni, eseguendo i pagamenti nella cassa comunale e ritirandone ricevuta.

I crediti per le somministrazioni fatte alle truppe si prescrivono in sei mesi dalla data in cui ebbero luogo le somministrazioni.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, di concerto con gli altri ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno impartite le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO — DEL BONO — ORLANDO — CARCANO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Allegato **A**.

Tariffa dei compensi giornalieri per gli alloggi dovuti dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe di passaggio od in precaria residenza.

Ufficiali.

Ufficiali generali, due camere, L. 2,50.
Ufficiali superiori, compresi i primi capitani, una camera, L. 1,50.
Capitani, una camera, L. 1.
Ufficiali subalterni, una camera, L. 1.

Truppa.

Marescialli, due per camera, L. 0,50.
Sottufficiali, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0,10.

Caporali e soldati, per ogni individuo, con letto e lume, L. 0,06.

Per ogni individuo di truppa (sottufficiale, caporale e soldato), in locale vuotó senz'altra fornitura, L. 0,02.

Quadrupedi.

Cavalli degli ufficiali o della truppa, per ogni capo, in scuderia con paglia, lume ed attrezzi da stalla, L. 0,10.

Cavalli degli ufficiali e della truppa, per ogni capo, in locali vuoti senz'altra fornitura, L. 0,02.

Locali uso ufficio, infermerie, magazzini, ecc., per ogni metro quadrato di superficie, L. 0,02.

AVVERTENZE.

a) Ai comandi, retti da ufficiali generali, saranno assegnate una sala per la mensa degli ufficiali addettivi ed una cucina con i mobili, le stoviglie, gli utensili e la biancheria necessaria.

Il compenso per questi locali è di lire due al giorno;

b) gli aiutanti di campo, gli ufficiali d'ordinanza ed altri ufficiali, addetti alla persona di un ufficiale generale, saranno, tranne i casi di assoluta impossibilità, alloggiati nello stesso fabbricato ove alloggia l'ufficiale generale. L'alloggio somministrato a detti ufficiali sarà retribuito secondo la competenza e tariffa stabilita per il loro grado;

c) gli attendenti degli ufficiali, che, secondo la presente tabella, non hanno diritto alla camera per l'attendente, saranno alloggiati con la truppa;

d) le camere da letto dovranno avere, oltre il letto completo secondo la stagione, gli altri mobili necessari.

Le altre stanze saranno arredate secondo i luoghi e l'uso per il quale devono servire;

e) gli abitanti devono somministrare il letto od i letti che possiedono e di cui possono disporre, ma non sono obbligati a cedere quelli che servono ai componenti la famiglia;

f) agli ufficiali ed impiegati in marcia saranno somministrate le scuderie secondo il numero effettivo dei loro cavalli con la paglia da lettiera in ragione di kg. 3.200 al giorno per ogni cavallo, il lume e gli attrezzi da scuderia;

g) chi somministra l'alloggio ai sottufficiali, caporali e soldati è tenuto a somministrare loro il lume ed il riscaldamento ovvero a partecipare loro il proprio lume ed il proprio fuoco;

h) un letto non può servire che ad una sola persona;

i) la paglia, spettante ad ogni uomo alloggiato, dovrà sempre essere fresca, del peso di kg. 7, da rinnovarsi ogni mese con un rinfresco di kg. 3 dopo 15 giorni.

Per ragioni igieniche può essere ordinata la rinnovazione della paglia anche prima della scadenza di tale periodo.

Nei luoghi, ove per natura la paglia non è abbastanza consistente per l'uso cui viene destinata, il Comune dovrà compensare il difetto mediante l'aumento del 30 per cento.

k) la quantità di paglia da lettiera assegnata per ciascun quadrupede di truppa, è, come per i cavalli degli ufficiali, di kg. 3,200 al giorno;

La paglia usata ed il concime spettano a chi ha somministrato la paglia per la giacitura e per la lettiera dei quadrupedi;

l) i mobili, occorrenti ad arredare gli uffici, come tavoli, scrittoi, sedie, panche, ecc., saranno somministrati dal Comune;

m) la competenza d'alloggio, stabilita per gli ufficiali, spetta anche alle persone non militari, addette all'esercito ed all'armata, secondo il grado militare cui sono parificate;

n) per i cavalli si intendono tutti i quadrupedi da sella, da tiro e da soma, comunque adibiti al servizio militare, sieno essi requisiti o noleggiati;

o) non è dovuto alcun compenso pei cortili, scale, corridoi, passaggi di qualsiasi natura e terrazze nè per locali all'aperto, dove, permettendolo la stagione, venissero tenuti quadrupedi, carri o materiali.

Il numero 1520 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro precedente decreto 9 luglio 1916, n. 945;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prodotti ricavati dalla pesca nelle valli situate nel territorio del comune di Comacchio ed in quelle altrove possedute a qualunque titolo dal Comune stesso devono essere tutti trasportati nei luoghi, entro il territorio del Comune predetto, da designarsi nel regolamento di cui al successivo articolo 4, ed assoggettati a peso.

Art. 2.

Il comune di Comacchio riscuoterà - con le modalità ed i limiti da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 4 - un diritto di peso che viene fissato in L. 0,15 per ogni kg. di cefali; di L. 0,25 per ogni kg. di anguille di categoria superiore, e L. 0,15 per ogni kg. di anguille di categoria inferiore e, cioè, per quelle di peso minore di grammi 200 ciascuna.

Art. 3.

Le infrazioni alla disposizione di cui all'art. 1 saranno punite con una multa non superiore al decuplo della tassa per ogni chilogramma di pesce sottratto al tributo, oltre alla confisca del pesce stesso.

Qualora il fatto sia imputabile al conduttore delle valli possedute dal Comune, questo potrà altresì chiedere la risoluzione del contratto.

Art. 4.

Le norme per la riscossione del diritto di peso saranno determinate - tenuto conto delle condizioni locali - in apposito regolamento da deliberarsi dal Consiglio comunale e da approvarsi con decreto Reale udita l'autorità di tutela.

Art. 5.

Per l'anno 1917 la riscossione del diritto di peso sarà fatta in base a deliberazione del commissario straordinario del comune di Comacchio approvata dal Ministero dell'interno.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore, agli effetti dell'art. 5, col giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1512 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata, e dei poteri conferiti al Governo con la legge 22 maggio 1915, numero 671;

Visto il R. decreto n. 980 in data 16 giugno 1917, che provvede all'istituzione del Ministero per le armi e munizioni;

Visto il R. decreto n. 993 in data 26 giugno 1915, e il decreto Luogotenenziale n. 1277 in data 22 agosto 1915;

Su proposta del ministro per le armi e munizioni, di concerto coi ministri della guerra, dell'interno, della marina e del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 1 del regolamento sulla mobilitazione industriale, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1277 in data 22 agosto 1915, è modificato come segue:

Art. 1. — Sono costituiti per tutta Italia:

a) undici Comitati regionali di mobilitazione industriale, aventi le seguenti sedi e zone di giurisdizione:

Torino — per il Piemonte.
Milano — per la Lombardia.
Genova — per la Liguria.
Venezia — per il Veneto.
Bologna — per l'Emilia.
Firenze — per la Toscana.
Roma — per le Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria.
Napoli — per la Campania, Calabria e Basilicata, limitatamente al circondario di Lagonegro.
Bari — per le Puglie e Basilicata, escluso il circondario di Lagonegro.
Palermo — per la Sicilia.
Cagliari — per la Sardegna.

b) un Comitato centrale di mobilitazione industriale, con sede in Roma;

c) è in facoltà del ministro per le armi e munizioni, di stabilire dei Sottocomitati, o delle sezioni staccate, laddove le esigenze del servizio lo richiedessero.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — GIARDINO — ORLANDO — DEL BONO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1523 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i quali si trovino sotto le armi, saranno, a cura dei rispettivi rettori o direttori, inscritti d'ufficio per l'anno accademico 1917-918 all'anno di corso successivo a quello in cui vennero inscritti nell'anno 1916-917.

I rettori o i direttori, prima di ordinare detta inscrizione, dovranno accertare che lo studente si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente per quanto riguarda la regolarità della sua inscrizione in una Università o Istituto d'istruzione superiore nell'anno 1916-1917, e per quanto si riferisce al suo stato presente di militare.

Art. 2.

Sono dispensati dall'obbligo della frequenza alle lezioni e alle esercitazioni dei rispettivi corsi, oltre gli studenti, di cui al precedente articolo, fino a quando prestino effettivo servizio militare:

a) gli studenti sotto le armi, i quali chiedano e ottengano l'immatricolazione nell'anno accademico 1917-1918 e finchè prestino effettivo servizio militare;

b) gli studenti addetti in modo continuativo a stabilimenti che attendano alla produzione del materiale di guerra, i quali chiedano e ottengano l'immatricolazione o l'iscrizione nello stesso anno accademico 1917-918 a condizione che, mediante apposito certificato dell'autorità militare, facciano constare la loro attuale e continua applicazione presso i detti stabili-

menti, e sempre limitatamente al tempo in cui presteranno in essi servizio effettivo.

Art. 3.

Agli studenti che siano sotto le armi e si presentino entro l'anno accademico 1917-918 a sostenere gli esami di laurea o di diploma, è data facoltà di omettere la presentazione e la disputa della dissertazione scritta, e di sostituirla con la discussione orale di un tema che sarà assegnato dalla Commissione esaminatrice 10 giorni avanti a quello fissato per l'esame.

Art. 4.

Gli studenti di cui all'art. 1 e alla lettera *a*) dell'articolo 2 dovranno pagare le tasse d'inscrizione insieme con le soprattasse di esame prima di presentarsi a sostenere qualsiasi esame riferentesi agli anni di corso, per i quali non abbiano ancora corrisposto le tasse medesime.

Art 5.

Conformemente alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 238 è concessa, anche per l'anno accademico 1917-918 la dispensa dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e della soprattassa di esame, esclusa la tassa di diploma, agli studenti i quali siano sotto le armi e appartengano a famiglia di disagiata condizione.

La domanda per ottenere tale dispensa deve essere presentata ai rettori delle Università o ai direttori degli Istituti d'istruzione superiore non oltre il 31 luglio 1918.

La condizione disagiata della famiglia deve comprovarsi secondo le norme vigenti.

Art. 6.

Il beneficio della dispensa dalle tasse sopra indicate è concesso per l'anno accademico 1917-918 anche nel caso in cui il padre dello studente o un suo fratello, a carico del quale fosse il mantenimento della famiglia, sia morto in guerra o risulti disperso o prigioniero, oppure sia inabilitato all'esercizio della professione a causa di ferite o di infermità contratte in guerra.

La concessione, di cui al comma precedente, è subordinata, oltre che all'accertamento, secondo le disposizioni vigenti, della disagiata condizione della famiglia dello studente, alla presentazione di apposito certificato dell'autorità militare che attesti la morte o dispersione o prigionia o inabilitazione fisica del padre o del fratello.

Art. 7.

Ai militari, i quali essendo già in possesso di una laurea conseguita nelle Università e negli altri Istituti di istruzione superiore, abbiano chiesta ed ottenuta durante gli anni 1915-916 e 1916-917 la immatricolazione al corso di studi per il conseguimento di un'altra laurea, non potrà essere applicata veruna delle disposizioni eccezionali emanate o che saranno emanate a favore degli studenti militari in deroga alle vigenti disposizioni del regolamento generale universitario e dei regolamenti speciali di Facoltà.

Questa disposizione va applicata anche ai militari che nel corrente anno accademico 1917 918, si immatricolino nelle Università o negli altri Istituti di istruzione superiore per il conseguimento di un'altra laurea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RUFFINI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1524 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità di permettere che i consiglieri di Stato destinati a far parte del Tribunale supremo di guerra e marina, dopo il deliberato aumento del loro numero per effetto della guerra, possano, almeno in parte, essere sostituiti presso l'alto Consesso, qualora gravi esigenze di servizio lo richieggano;

Sulla proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I consiglieri di Stato chiamati a far parte del tribunale supremo di guerra e marina, possono, in numero non superiore a due, essere collocati fuori del ruolo organico per tutto il tempo in cui sono addetti al tribunale supremo.

I relativi posti sono considerati vacanti.

Ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo è corrisposto lo stipendio sulla parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, previa assegnazione da parte del ministro del tesoro dei fondi all'uopo occorrenti.

Cessando di far parte del tribunale supremo, il consigliere di Stato ha diritto di rioccupare il posto che aveva nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato fuori ruolo è valutato per intero anche agli effetti della pensione di riposo.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 luglio 1917, sul decreto che provvede alla rimozione del sindaco di San Biagio Saracinesco (Caserta).*

ALTEZZA!

In seguito a una pubblica violenta dimostrazione contro il municipio di San Biagio Saracinesco e alle risultanze di una inchiesta fatta eseguire dal prefetto, che accertò la sussistenza delle accuse che la popolazione faceva al sindaco signor Giovanni Vettese, tanto che egli dovette essere denunciato all'autorità giudiziaria per concussione, corruzione ed abuso di autorità, il predetto rassegnò le dimissioni.

Avendole però improvvisamente ritirate, il Consiglio comunale deliberava contro di lui un voto di sfiducia, e, poichè la popolazione - esasperata - si abbandonò a nuove clamorose proteste, ponendo in grave pericolo l'ordine pubblico, il prefetto lo sospese dalle funzioni a mente dell'art. 149 della legge comunale e provinciale.

Siccome nemmeno dopo tale provvedimento il Vettese ritenne doveroso di lasciare la carica, per evitare nuovi turbamenti in quella Amministrazione e ridare la calma alla popolazione, si rende necessario far luogo alla sua rimozione. In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato in adunanza del 3 luglio corrente, avvisando inoltre che debba fissarsi in due anni il periodo d'ineleggibilità del Vettese; ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtu dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che il contegno del sindaco di San Biagio Saracinesco, signor Giovanni Vettese, provocò violente dimostrazioni contro il Municipio e che egli fu denunciato per diversi reati;

Che, dopo aver date le dimissioni della carica, ebbe in seguito a ritirarle, cosicchè il Consiglio deliberò un voto di sfiducia e che per evitare nuovi tumulti il prefetto di Caserta dovette sospenderlo dalle funzioni con decreto 18 febbraio scorso a mente dell'art. 149 della legge comunale e provinciale per gravi motivi d'ordine pubblico;

Che per evitare nuovi turbamenti in quell'Amministrazione è necessario adottare il provvedimento della rimozione e di fissare in due anni il periodo della ineleggibilità;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Giovanni Vettese è rimosso dalla carica di sindaco di San Biagio Saracinesco e dichiarato ineleggibile pel periodo di due anni.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 agosto 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrolibero (Cosenza).*

ALTEZZA!

Nel comune di Castrolibero hanno rassegnato le dimissioni tutti gli assessori. E poichè dei 15 consiglieri assegnati al Comune, 6, fra cui il sindaco, trovansi in servizio militare, 2 si sono dimessi, 2 sono emigrati, 1 è incompatibile e 2 hanno abitualmente dimostrato di disinteressarsi dell'Amministrazione, non intervenendo alle sedute, il prefetto ha dovuto procedere alla provvisoria amministrazione del Comune con un proprio commissario.

Avendo però la gestione provvisoria messo in evidenza lo stato di disordine degli uffici comunali, la disorganizzazione dei pubblici servizi, il grave dissesto delle finanze comunali e l'abbandono dei più vitali problemi che interessano il Comune, e non essendo i poteri del commissario prefettizio sufficienti per la completa riorganizzazione e sistemazione della civica azienda, è necessario sciogliere il Consiglio comunale ed affidare la gestione del Comune ad un commissario di nomina Regia.

A ciò provvede, in conformità del parere espresso dal Consiglio di Stato nella seduta del 17 agosto corrente, l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrolibero, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Stefano Monaco è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, concernente l'applicazione dei prezzi massimi del gas proposti da apposita Commissione;

Viste le proposte della Commissione predetta;

Decreta:

Agli effetti del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467, sono fissati nella seguente tabella, per i mesi di ottobre e novembre 1917, i limiti massimi dei prezzi entro i quali i privati e le Società sotto indicate possono vendere ogni metro cubo di gas illuminante, prodotto nelle officine elencate nell'anzidetta tabella ed a seconda dei diversi usi ai quali il gas deve servire:

Nome del privato o della Società esercente l'officina	Comune sede dell'officina	Prezzi massimi in centesimi di lira per ogni metro cubo di **gas**, esclusa la tassa governativa e quella comunale di consumo e la eventuale quota di cointeressenza del Comune	
		per consumi di utenti privati	per illuminazione pubblica e per consumi previsti in contratto con tariffe di favore
L'Union des gaz	Alessandria	Qualunque uso, trentatre (33)	Trentatre (33)
Società franco-italiana per l'industria del gas	Aversa	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Società officine gas Baveno-Stresa	Baveno	Qualunque uso, quarantasei (46)	—
Società franco-italiana per l'industria del gas	Caserta	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Castellammare di Stabia	Qualunque uso, trentacinque (35)	Trentacinque (35)
Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz	Catania	Illuminazione e riscaldamento, cinquanta (50) Forza motrice ed usi industriali, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
Società italiana dell'industria del gas	Cesena	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Carlo Cottimo	Chieri	Qualunque uso, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
Società italiana per l'industria del gas	Chieti	Qualunque uso, quarantotto (48)	Trentacinque (35)
The Tuscan Gas Company	Civitavecchia	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Antonio Badoni e C.	Conegliano	Qualunque uso, quarantotto (48)	Quarantotto (48)
Società cooperativa mutua per il gas in Domodossola	Domodossola	Illuminaz. ed usi domestici, quarantotto (48) Forza motrice e riscaldamento industriale, quarantasei (46)	Quarantasei (46)
Società ferrarese per la industria del gas ed affini	Ferrara	Qualunque uso, trentasette (37)	Trentadue (32)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Foggia	Qualunque uso, quaranta (40)	Trentacinque (35)
Società italiana per il gas	Girgenti	Qualunque uso, cinquanta (50)	Cinquanta (50)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Legnago	Qualunque uso, quarantaquattro (44)	Quarantaquattro (44)
The Malta and Mediterranean gas Company	Marsala	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
L'Union des gaz	Modena	Qualunque uso, quarantadue (42)	Trentotto (38)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Moncalieri	Qualunque uso, cinquanta (50)	quarantotto (48)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Napoli	Qualunque uso, trentadue (32)	Trentadue (32)
Officine elettriche genovesi	Nervi	Qualunque uso, quarantadue (42)	—
The Tuscan Gas Company	Nizza-Monferrato	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quaranta (40)
Società elettrica del Mezzogiorno d'Italia	Nocera Inferiore	Illuminazione, cinquantaquattro (54) Forza motrice e riscaldamento, cinquanta (50).	Cinquanta (50)
Società italiana della industria del gas	Novara	Qualunque uso, trentasei (36)	Trentasei (36)
L. De Bartolomeis e C.	Racconigi	Qualunque uso, quarantasette (47)	Quarantadue (42)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rapallo	Qualunque uso, quaranta (40)	Trentasette (37)
Officine elettriche genovesi	Recco	Qualunque uso, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
Ing. Carlo Camuzzi e C.	Revere	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Società per l'industria del gas di Ausburg	Rivarolo Ligure	Qualunque uso, trentotto (38)	Trentadue (32)
Società Anglo-Romana per l'illuminazione di Roma	Roma	Illuminazione, trentuno (31) Riscaldamento, ventotto (28)	Trentuno (31) Ventotto (28)
Compagnia napolitana d'illuminazione e scaldamento col gas	Salerno	Qualunque uso, quarantacinque (45)	Quarantacinque (45)
Società italiana dell'industria del gas	Serravalle Scrivia	Illuminazione e riscaldamento, quarantaquattro (44) Usi industriali e forza motrice, quarantadue (42)	Quarantadue (42)
The Malta and Mediterranean Gas Company	Trapani	Qualunque uso, quaranta (40)	Quaranta (40)
Società per l'illuminazione a gas della città di Venezia	Venezia	Qualunque uso, trentatre (33)	Trentuno (31)

I canoni per la pubblica illuminazione si commisurano in rapporto al relativo prezzo fissato per metro cubo nella presente tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 27 settembre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali in data 6 agosto 1916, n. 1021, e 26 ottobre 1916, n. 1509, concernenti l'applicazione dei prezzi massimi di vendita del carbone coke da gas;

Vista la proposta della Commissione, istituita a norma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 848, modificato dal decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 467;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° ottobre fino a tutto il 30 novembre 1917, sono fissati i seguenti prezzi massimi di vendita in officina del carbone coke da gas dietro pagamento immediato o contro assegno:

a) coke pezzatura grossa: lire duecentottanta la tonnellata;

b) polvere grigliata: lire novantatre e cent. cinquanta la tonnellata;

c) coke noce: lire centocinquantadue la tonnellata;

d) coke alla rinfusa, senza grigliatura: lire duecentocinquantacinque la tonnellata.

I Comuni stabiliranno, per lo stesso periodo di tempo, relativamente al loro territorio e per ciascuna delle qualità di coke sopraindicate, un sopraprezzo di calmiere per la vendita e la consegna della merce fuori dell'officina produttrice, a norma del decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1916, n. 1509.

Art. 2.

Chiunque venda o rivenda carbone coke da gas ad un prezzo superiore a quelli sopra stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei soprapprezzi comunali, sarà punito, a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1021, con multa dal doppio al triplo dell'intero prezzo ricavato dalle vendite illegali.

In caso di recidiva alla multa si aggiunge la reclusione da un mese ad un anno.

Ove, senza giustificato motivo, un produttore o commerciante o qualsiasi altro rivenditore, rifiuti di vendere carbone coke da gas ai prezzi massimi stabiliti, aumentati, quando ne sia il caso, dei sopraprezzi comunali, il prefetto, o, in caso d'urgenza, il sindaco, può sequestrare e far vendere la merce a conto ed a spese del possessore, al quale saranno riservate le quantità necessarie al proprio consumo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 27 settembre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 dicembre 1916, n. 1685 e 16 gennaio 1917, n. 76;

Considerata la opportunità di far concorrere in misura più sensibile i prodotti della caccia all'alimentazione pubblica, al fine di maggiore economia nel consumo di altre carni;

DISPONE:

Art. 1.

È permessa nei giorni di giovedì e venerdì la vendita della cacciagione e della selvaggina.

Pertanto possono rimanere aperti gli spacci nei quali la vendita si esercita.

È però vietato, a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n, 1685, consumare nei pubblici esercizi carni di cacciagione o di selvaggina.

Art. 2.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 28 settembre 1917.

Il commissario generale: CANEPA.

Con questa ordinanza il Commissariato degli approvvigionamenti e consumi agevola la vendita della cacciagione e selvaggina.

Il provvedimento è veramente opportuno, data la scarsità e il caro prezzo degli alimenti che dalla cacciagione e selvaggina possono essere in parte surrogati e data la convenienza di conservare, quanto più è possibile, il patrimonio zootecnico.

Prendiamo l'occasione per riassumere le norme vigenti in materia di vendita e consumo delle carni.

1. Vendita al pubblico delle carni: nei giorni di giovedì e venerdì è vietata la vendita al pubblico delle carni bovine, ovine, caprine, suine, macellate fresche, refrigerate, congelate, conservate in scatole, crude e cotte. È però consentita nei giorni predetti la vendita al pubblico dei prodotti secondari della macellazione degli animali, compresi sotto il nome generico di « frattaglie », siano esse di bovini, di ovini, di caprini o di suini. Per « frattaglie » devonsi intendere i visceri delle cavità addominale e toracica, e, inoltre, il sangue, il cervello, il midollo spinale, la lingua e le zampe (questo soltanto dei bovini), tagliate al disotto del ginocchio e del garretto.

È inoltre consentita la vendita dei conigli, vivi e morti, della cacciagione e della selvaggina.

La vendita dei volatili da cortile, vivi o morti, è permessa in tre giorni consecutivi della settimana che per ciascuna Provincia sono determinati dai prefetti, tenendo conto della ricorrenza dei mercati locali.

2. Uso delle carni nei pubblici esercizi: nei giorni di giovedì e venerdì è vietato l'uso delle carni di bovini, di ovini, di suini, di caprini e del pollame, comunque preparate o conservate.

È, soltanto, consentito il consumo delle trippe, degli intestini, del sangue e del cervello (quest'ultimo soltanto il giovedì).

È, inoltre, permesso l'uso della carne di coniglio, nei giorni anzi detti, purchè preparata in pezzi senza preventiva separazione delle ossa e senza mescolanza con qualsiasi altra qualità di carne.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER I COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visto il decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215;

Ritenuta la necessità di rimuovere ogni ostacolo alla pronta intensificazione del taglio dei boschi;

ORDINA:

Art. 1.

Tutti coloro che posteriormente al 1° luglio 1917 hanno acquistato boschi o tagli di boschi, ovvero assunte lavorazioni per produzione di legna da ardere o di carbone vegetale sono tenuti:

a) a denunciare al Commissariato generale per i combustibili nazionali (via Mercede, n. 96) entro venti giorni dalla data della presente ordinanza i contratti di acquisto con indicazione della località in cui i boschi sono situati, del prezzo pagato, della quantità di legna da ardere o di carbone ricavabile; delle forniture assunte e condizioni relative, specificando a quale punto si trovino le lavorazioni e quando potranno essere ultimate;

b) ad iniziare i lavori di taglio, qualora non sieno già iniziati entro il termine che sarà fissato dal commissario generale, ed a proseguirli con ogni alacrità in guisa da raggiungere mensilmente le quantità di produzione che saranno stabilite dal commissario stesso, secondo la stagione, la potenzialità del bosco ed i mezzi di cui è possibile assicurarsi la disponibilità, qualunque sieno le determinazioni stabilite nei contratti di acquisto o di fornitura.

Art. 2.

Non ottemperandosi alle prescrizioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, il commissario generale si riserva di sostituirsi o di sostituire, altre ditte all'acquirente o all'assuntore per la utilizzazione del bosco, fissando il diritto di macchiatico a chi di ragione, ed i corrispettivi di produzione indipendentemente dai prezzi fissati nei contratti o comunque pagati per l'acquisto o per la fornitura, avvalendosi, ove creda, degli impianti, dei mezzi d'opera e di trasporto, e degli attrezzi dell'acquirente o dell'assuntore, cui corrisponderà un canone per il doperimento e disponendo della produzione come ed a quei prezzi che riterrà più opportuni.

Art. 3.

Resta immutata, nonostante le disposizioni dei precedenti articoli, la facoltà di requisizione dei tagli di boschi e di combustibili di cui all'art. 4, lettera *b)* del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Art. 4.

Fino a nuova disposizione è sospesa ogni formalità per la vendita del taglio di boschi, a produzione prevalente di combustibile, appartenente ai Comuni ed enti morali. Quando non sia disposto altrimenti dal commissario generale, e non si voglia procedere in economia, la vendita sarà fatta a trattativa privata con ditta idonea e congrua cauzione in base al prezzo di stima, e qualora mancasse una stima a corpo, in base al prezzo macchiatico unitario dei prodotti ricavabili. I contratti di vendita prescriveranno il prezzo al quale il carbone e la legna prodotti dovranno essere ceduti agli enti indicati negli articoli 8 e 9 dell'ordinanza 21 agosto 1917, pubblicata nel n. 197 della *Gazzetta ufficiale.*

Le aste e le licitazioni in corso hanno effetto purchè sieno esaurite entro il 15 ottobre prossimo.

Art. 5.

Nelle provincie indicate nell'art. 1, lettera *b)* dell'ordinanza 21 agosto 1917 ed in quelle altre nelle quali saranno applicate le disposizioni dell'art. 9 dell'ordinanza medesima è obbligatorio il taglio degli alberi da legna esistenti nelle golene, lungo gli argini, i canali, i fossi di scolo e quelli lungo le strade. È però fatto divieto di tagliare senza speciale autorizzazione del commissario generale le alberature disposte lungo le strade a filari regolari od aventi carattere ornamentale, ed i pioppi che a giudizio degli ispettori forestali debbano essere riservati per la fabbricazione della carta.

Art. 6.

Gli alberi da tagliare a norma del precedente articolo sono requisiti a favore del Comitato regionale dei consumi per il Veneto, della Federazione dei Consorzi granari per la Lombardia e per la provincia di Piacenza, e dei Consorzi granari per le altre Provincie, restando facoltizzati tali enti a provvedere senz'altro all'abbattimento di tali alberi senza bisogno di alcuna particolare notificazione e salvo a corrispondere ai proprietari il prezzo che sarà direttamente concordato o quello che verrà determinato dal perito nominato dal prefetto della Provincia in cui si trovano le piante da abbattere.

Art. 7.

Nelle Provincie di cui all'art. 5 i proprietari, coloni e possessori di fondi sono tenuti a procedere:

a) all'abbattimento di tutte le piante da legna esistenti nei loro terreni, fatta eccezione sia per i pioppi, a norma dell'art. 5, e sia per quelle intorno ai casali, nei giardini e nei cortili, per i gelsi, per i sostegni delle viti, ed in genere per quelle di carattere agricolo;

b) alla regolare potatura delle piante da frutta e di quelle escluse dall'abbattimento a norma del precedente capoverso;

c) a denunciare al sindaco le quantità di legna così prodotte e la quantità occorrente per gli usi propri, della famiglia e della azienda;

d) a trasportare la quantità esuberante ai bisogni propri, della famiglia e dell'azienda in località prossima ed al prezzo che per ciascun Comune saranno stabiliti con ordinanza prefettizia.

Art. 8.

Della legna ricavata a norma degli articoli 5, 6 e 7 gli enti di cui all'art. 6 non possono disporre se non dopo provveduto ai bisogni locali.

Art. 9.

Tutti i produttori di legna da ardere e di carbone, i quali abbiano avuto od ottengano dal commissario generale facilitazioni di mano d'opera o di mezzi d'opera o di trasporti, quando non sieno già obbligati per contratti a somministrazioni maggiori, debbono mettere a disposizione degli enti di cui al precedente articolo o di quegli enti che saranno determinati dal commissario stesso il cinque per cento della rispettiva produzione, a prezzo di costo da fissarsi dal prefetto, per il rifornimento degli spacci popolari a favore dei meno abbienti.

Art. 10.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza sono puniti a norma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1215.

Roma, 29 settembre 1917.

Il commissario generale: DE VITO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE SERVIZI LOGISTICI ED AMMINISTRATIVI

Divisione vestiario ed equipaggiamento

Errata-corrige.

Nell'art. 3 del decreto Ministeriale 12 settembre 1917, riguardante i prezzi massimi da attribuirsi e da corrispondersi per le pelli crude bovine ed equine, prodotte nel territorio del Regno dal 1° settembre 1917, pubblicato nella *Gazzetta* del 14 settembre corrente anno, n. 218, in corrispondenza delle due ultime voci: *cuoio mascherecceio - cuoio pergamenato*, in luogo di *pq*, leggere *kg*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 4 aprile 1917:

Vedove.

Carti Maria di Tettamanti Giuseppe, id., L. 630 — Bagni Carolina di Montebovi Attilio, id., L. 680 — Corda Alessandrina di Badellino Nicolò, maggiore, L. 2000 — Venuti Luigia di Baracchino Eugenio, soldato, L. 630 — Castellana Maria di Cascarano Antonio, id., L. 630.

Rizzo Pantaleo di Spagna Luciano, soldato, L. 630 — Giorgi Giuseppa di Profazi Clemente, id., L. 630 — Marracci Elide di Mortroni Luigi, id., L. 630 — Gasbarro Immacolata di Colamarino Gioacchino, id., L. 630 — Vitali Giulia di Mastrogiacomi Alberto, id., L. 730 — Spadaro Maria di Spadaro Carmelo, id., lire 630 — Nervilli Lucia di Antolini Giuseppe, id., L. 630 — Esposito Fenizia di Prisco Gennaro, id., L. 630 — Marziale Alessandrina di Pellagatta Mario, id., L. 630 — Fazalari Mariangela di Macri Domenico, id., L. 630 — Soldano Carmela di Morrone Nicolò, id., L. 630 — Lizzi Adele di Pressello Giov. Batt., id., L. 168 — Tinello Costantina di Biancato Giovanni, id., L. 630 — Pratesi Anna di Tozzi Domenico, id., L. 630 — Mazza Italia di Forti Agostino, id., L. 630 — Fabbri Elisa di Sangiorgi Giovanni, id., L. 630 — Caselli Maria di Marchetti Luigi, id., L. 680 — Giovannini Natalina di Maiolatesi Ugo, id., L. 630 — Olivieri Maria di Barbieri Vincenzo, caporale, L. 840 — Blunda Maria di Mancuso Vito, id., L. 840 — Bartoli Elisabetta di Alessandri Adolfo, id., L. 890.

Campailla Concetta di Aprile Bartolomeo, soldato, L. 630 — Abate Catterina di Gioppi Antonio, colonnello, L. 3200 — Barbone Palma di Sforzini Giambattista, soldato, L. 680 — Mannucci Adelaide di Pelli Natalino, id., L. 630 — Pazienza Orsola di Masciale Gaetano, id., L. 680 — Pedrielli Giuseppina di Ragazzi Cesare, id., L. 630 — Mazzeschi Elisa di Paolini Sestilio, id., L. 630 — Rizzi Argentina di Savini Antonio, id., L. 630 — Nucci Marianna di Soisto Esposito, id., L. 630 — Amaro Francesca di Lamia Giuseppe, id., L. 630 — Cecconi Margherita di Belli Nicola, id., L. 630 — Giannone Maria di Corallo Michele, id., L. 630 — Mallia Giovanna di Belluardo Rosario, id., L. 630 — Crema Angela di Bernava Federico, id., L. 630 — Chiesa Elvira di Casoni Agostino, id., L. 680 — Capalleo Maria di Ser-

vidio Eilippo, id., L. 630 — Turchi Dolarice di Zinnano Pellegrino, id., L. 630.

Traini Modesta di Induti Carlo, soldato, L. 630 — Viggiano Rosa di Golisciano Egidio, id., L. 630 — Cesari Ersilia di Ricci Alfredo, id., L. 630 — Criscenti Maria di Tomasello Giovanni, id., L. 630 — Ciminello Maria di Rovere Domenicantonio, id., L. 630 — Ferri Giulia di Cauzzi Ottavio, id., L. 630 — Rossi Lauretta di Del Sesto Agostino, id., L. 730 — Guiducci Giovanna di Adolini Giuseppe, id., L. 730 — Raggi Aurelia di Casazza Pietro, id., L. 630 — Venieri Angiola di Trezza Luigi, id., L. 680 — Lenzotti Maria di Gigli Giuseppe, id., L. 630 — Terrosi Maria di Bettolini Antonio, id., L. 680 — Trovisan Teresa di Dalla Nora Francesco, id., L. 680 — Grottese Luisa di Ragazzo Vito, id. L. 780 — Tripoccio Maria di Tripiccio Vincenzo, id., L. 630 — Ingalisi Maria di Malignaggi Paolo, id., L. 630 — Bussi Maria di Toniolo Giuseppe, id., L. 630 — Quaglia Rosina di Ferrero Giovanni, id., L. 630 — Chittaro Albina di Scialino Luigi, id., L. 630 — Del Fabbro Ida di Peressotti Alessandro, id., L. 630 — Bifulco Francesca di Mauriello Luigi, id., L. 630.

Pulicari Michelina di Mazzitelli Francesco, soldato, L. 630 — Sartirana Delcesa di Milanese Giuseppe, id., L. 630 — Boretti Maria di Pausilli Attilio, id., L. 630 — Folloni Adele di Cagnacci Lorenzo, sergente, L. 1120 — Franciosi Maria di Pulga Giuseppe soldato, L. 680 — Capodagli-Biagiotti Antonia di Aiudi Getulio id., L. 630 — Stancanelli Concetta di Platania Vincenzo, id. L. 630 — Casini Serafina di Grossi Guido, id., L. 630 — Piscitella Teresa di D'Albenzio Luigi, id., L. 630 — Murano Savina di Suriano Vincenzo, id., L. 630 — Saladini Chiara di Marangoni Alfredo, id., L. 630.

Cordisco Maria di Sciubba Domenico, soldato, L. 680 — Maffei Maria di Malabarba Giacomo, caporale, L. 840 — Baldini Elvira di Mattioli Angelo, soldato, L. 630 — Visani Caterina di Mengozzi Giacomo, id., L. 630 — Riboni Francesca di Bolderi Giovanni id., L. 630 — Carli Ida di Mazzini Attilio, id., L. 630 — Campani Maria di Stefani Pietro, id., L. 630 — Zuffetti Teresa di Zuffetti Giuseppe, id., L. 630 — Orlando Giuseppa di Inno Saverio, id., L. 630 — Alegiani Domenica di Pace Alessio, id., L. 630 — Ciarroni Luisa di Valentini Francesco, id., L. 630 — Di Turi Maria di Minielli Giuseppe, id., L. 630 — Montegani Assunta di Fontana Giuseppe, id., L. 630.

Celetta Maddalena di Pizza Felice, soldato, L. 630 — Vanni Violante di Contri Armando, id., L. 630 — Di Croceo Benedetta di Palmaccio Giovanni, id., L. 630 — Zonta Elisabetta di Fiordalisi Attilio, id., L. 630 — Nani Maria di Conti Carlo, id., L. 630 — Bonetti Angela di Mazzola Giovanni, id., L. 630 — Pisani Andreina di Invernizzi Giorgio, caporale, L. 840 — Andriollo Teodora di Zanetti Carlo, soldato, L. 630 — Damin Assunta di Scarmagnani Luigi, id., L. 630 — Taverna Lucrezia di Rabolini Pasquale, sergente, L. 1120 — Lucchese Tommasa di Renda Francesco, soldato, L. 630 — Castiglioni Carolina di Colombo Antonio, id., L. 630 — Vulpiani Elmerinda di Fioravanti Eugenio, id., L. 630 — Berti Palma di Covili Aurelio, id., L. 630.

Piotto Adelaide di Bittante Domenico, soldato, L. 630 — Curti Carolina di Dulacchi Angelo, id., L. 630 — Lestingi Maria di Plenilunio Candito, id., L. 630 — Calvagna Santa di Di Lorenzo Alfio, id., L. 630 — Peroni Pompeo di Tozzi Agostino, id., L. 630 — Minotti Rosa di Clerici Luigi, id., L. 630 — Ramicone Maria di Catignano Oreste, id., L. 630 — Cullura Giuseppa di Termini Vito, id, L. 630 — Setti Maria di Cavicchioli Valmino, id., L. 630 — La Pietra Maria di Battaglino Pasquale, id., L. 630 — Arlati Maria di Mandelli Giuseppe, id. L. 630.

Villa Clelia di Readelli Ambrogio, caporal maggiore, L. 890 — Metta Grazia di Sciannamea Giovanni, soldato, L. 630 — Carnicelli Angela di Giammaria Giacomo, id., L. 630 — Picariello Anna di Trombetta Antonio, id., L. 630 — Risso Anna di Carletti Lorenzo, id., L. 630 — Lorenzetti Teresa di Patrini Luigi, id., L. 630 — Salvatore Carmela di Sciampa Carmine, L. 680 — Vannini Margherita di Brizzagli Attilio, caporale, L. 840 — Sofrà Carmela di Lorocca Rocco, soldato, L. 630 — Panebianco Rosa di Pistone Antonio, id., L. 630 — Piazza Paolina di Rossi Edoardo, caporal maggiore, L. 840 — Santantonio Caterina di De Cristofaro Angelo, soldato, L. 630 — Torri Giuditta di Carloni Lorenzo, id., L. 630 — Roversi Regina di Tonelli Emilio, id., L. 630.

Cucchi Annita di Massai Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Alesci Maria di Giorgio Nicolò, soldato, L. 630 — Corioni Maria di Mutelli Giuseppe, id., L. 630 — Cambiaso Angela di Arviari Nicandro, id., L. 630 — Zani Dina di Zappellini Bortolo, id., L. 630 — Monti Cristina di Longo Pietro, id., L. 630 — Auricchio Speranza di Caldarelli Giovanni, id., L. 630 — Contino Filomena di Della Vecchia Michele, id., L. 630 — Spataro Maria di Longo Giuseppe, id., L. 630 — Arlenghi Maria di Calvi Pietro, id., L. 630 — Manfredi Pasquina di Pergolini Nazzareno, id., L. 630 — Bargna Colomba di Marelli Paolo, id., L. 630 — Garbari Maria di Carosi Giovanni, id., L. 630 — Pascolini Marianna di Corradini Elvino, id., L. 630.

(*Continua*).

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del debito pubblico.

1° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione del certificato del consolidato 3,50 0[0, n. 299949, di L. 31,50, intestata a Madonna Elisabetta di Vincenzo, moglie di Punzo Giovanni, domicilata a San Giorgio a Cremano (Napoli), con vincolo per dote della titolare, e lacerato in diversi punti con asportazione di alcune sue parti.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione, per traslazione, del certificato suddetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 26 settembre 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 settembre 1917, in L. 148,45.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 28 settembre 1917, da valere per il giorno 29 settembre 1917:

Franchi	133 73	Dollari	7 75 1[2
Lire sterline	36 83 1[2	Pesos carta	3 31 1[2
Franchi Svizzeri	161 21	Lire oro	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 28 settembre 1917.

Titoli di Stato.

	Corso medio
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	348 25

Obbligazioni 3 °/₀ delle Ferrovie Livornesi A. B. . . .	340 —
Obbligazioni 3 °/₀ delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹ . .	342 50
Obbligazioni 5 °/₀ della Ferrovia Centrale toscana. . .	560 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 °/₀ delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	309 —
Obbligazioni 5 °/₀ del prestito unificato dalla città di Napoli	80 25
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 °/₀ (antiche obbligazioni 4 °/₀ oro della città di Roma)	413 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 °/₀ netto	455 70
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 °/₀	471 39
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo di Torino 3 1/2 °/₀	468 50
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 °/₀	483 25
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 °/₀	499 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 °/₀ .	465 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 °/₀	434 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 °/₀ . . .	498 —
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 °/₀ .	470 —

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s' intende « compresi gli interessi ».

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *28 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 857).

Nella notte sul 27, in Val Camonica e nelle Giudicarie, nuclei nemici eseguirono puntate contro alcune piccole guardie della nostra estrema linea di vigilanza, provocando vivaci azioni locali. I difensori riuscirono a fugare l'avversario e a ricacciarlo da due posti avanzati nei quali, in un primo tempo, aveva potuto penetrare.

In regione Tonale, le artiglierie spiegarono azione particolarmente intensa: alle precise raffiche delle nostre batterie sulle sue posizioni, l'avversario rispose concentrando violento tiro a granate incendiarie sull'abitato di Ponte di Legno.

Nella giornata di ieri, i nostri aviatori, perseverando nell'intento di interrompere il traffico ferroviario nemico in Val Bazza, provocarono vaste distruzioni negli impianti ferroviari di Podberba. La scorsa notte una nostra numerosa squadriglia da bombardamento, nonostante densa foschia, raggiungeva la piazzaforte marittima di Pola e colpiva efficacemente, con oltre tre tonnellate di bombe ad alto esplosivo, l'arsenale e la base dei sommergibili allo scoglio Olivi.

Nella serata del 26, velivoli nemici volarono sul Basso Isonzo colpendo con bombe alcuni centri abitati senza produrre danni, nè vittime.

Cadorna.

Settori esteri.

Nessun combattimento importante è segnalato in Curlandia, in Livonia e in Moldavia. In Piccardia e in Champagne i francesi hanno respinto altri tentativi tedeschi sull'Aisne, in Argonne e sulla riva destra della Mosa. In Fiandra gl'inglesi hanno avanzato ancora presso l'estremità sud del bosco del Poligono, infliggendo nuove sanguinose perdite al nemico. In Macedonia la lotta si è localizzata con piccoli scontri e cannoneggiamenti intermittenti sulla Cerna, sul Vardar e fra i laghi.

Nel settore caucasico i curdi danno da qualche giorno prova di attività in direzione di Van e di Rout. In un recente scontro essi hanno lasciato in mano dei russi buon numero di prigionieri e capi di bestiame.

Altrove regna ancora la calma.

Telegrafano da Londra che aeroplani tedeschi hanno fatto ieri una nuova incursione, gettando bombe sul litorale sud-orientale inglese. Sinora non si hanno particolareggiate notizie sulle vittime e sui danni da essi fatti.

Sulla guerra nei varî settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

SALONICCO, 27. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo dice:

Ieri fuoco di fucileria e azione reciproca di artiglieria e di ordegni da trincee. Nel raggio di Vetrenik abbiamo disperso una grossa compagnia nemica.

PIETROGRADO, 28. — Il comunicato del grande stato maggiore, del 27 settembre dice:

Fronti settentrionale, occidentale, sud-occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria ed azioni di esploratori.

Fronte del Caucaso. — In direzione di Van, nella regione di Chazah, fuoco di fucileria dei nostri esploratori con un reparto curdo. In direzione di Rout nostri esploratori, dopo un combattimento, hanno ricacciato i curdi verso Oromar, trenta verste a nord-est di Rout, prendendo prigionieri e bestiame grosso e piccolo.

Mar Baltico. — Il 25 corrente il nemico ha effettuato una serie di ricognizioni aeree nella regione del golfo di Riga, osservando le posizioni delle nostre forze navali. I velivoli nemici erano fuori del tiro delle nostre navi e delle batterie della costa.

Aviazione. — Il 24 corrente sul fronte sud-occidentale nostri aviatori abbatterono un velivolo nemico; il pilota tedesco e l'osservatore, gravemente feriti, furono fatti prigionieri.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Notte agitata sulla maggior parte del fronte.

I tedeschi tentarono una serie di colpi di mano sul fronte dell'Aisne, nella regione del Pantheon, a sud di La Royère, nella regione a sud di Ailles e sulle nostre trincee a nord-est di Courcy: tutti furono respinti dai nostri fuochi.

In Argonne, al Four de Paris, e poi a nord-ovest di Thaure e ad ovest di Navarin, il nemico lanciò sulle nostre posizioni tre attacchi successivi, ma i nostri tiri di artiglieria e di fanteria gli impedirono di avvicinarsi alle nostre linee e gli fecero subire gravi perdite.

Vive azioni di artiglieria sulla riva destra della Mosa, particolarmente nella regione della quota 304.

Malgrado le condizioni atmosferiche sfavorevoli, nostre squadriglie da bombardamento hanno lanciato numerosi proiettili durante la notte sui campi di aviazione di Marville e Mars la Tour, le stazioni di Brieulles, Fléville e Romagne-sous-les-Côtes e gli accantonamenti di Pouvillers e Sivry-sur-Meuse. Tutti gli obiettivi furono colpiti.

PARIGI, 28. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nulla da segnalare, salvo un'attività piuttosto grande dell'artiglieria sulla riva destra della Mosa, nella regione di Beaumont.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Un nuovo contrattacco nemico iersera contro le nostre posizioni di Zonnebeck è stato infranto dai nostri fuochi d'artiglieria, moschetteria e mitragliatrici. Abbiamo ridotto al sud di Tower Hamlets e al sud del Bosco del Poligono le posizioni nemiche isolate fortemente trincerate, ove i tedeschi erano riusciti a mantenersi fin qui presso le nostre nuove posizioni. Abbiamo effettuato un riuscito colpo di mano, la scorsa notte, al sud-ovest di Cherisy, uccidendo e fa-

cendo prigionieri parecchi nemici senza alcuna perdita da parte nostra. L'artiglieria nemica ha fatto prova di grande attività durante la notte a sud di Lens. Le artiglierie avversarie sono state attive sul fronte di battaglia.

LONDRA, 28. — Un comunicato del maresciallo Haig, in data di stasera, dice:

I tedeschi non effettuarono oggi alcun contrattacco. Le azioni della fanteria si limitarono a scaramuccie fra pattuglie e piccoli distaccamenti di truppa, durante le quali facemmo oltre cento prigionieri. Stamane di buon'ora ad est del bosco del Poligono i nostri cannoni, i nostri fucili e le nostre mitragliatrici investirono un forte distaccamento che tentava di avvicinarsi alle nostre linee. Numerosi nemici rimasero uccisi e i superstiti furono fatti prigionieri.

Durante la notte una squadra di nostri mitraglieri sorprese un distaccamento di mitraglieri nemici e dopo aver ucciso o fatto prigionieri la maggior parte di essi, si impadronì delle loro mitragliatrici.

Nella zona di battaglia la nostra artiglieria è stata attiva e distaccamenti di fanteria tedeschi sono stati efficacemente bombardati.

Nulla da segnalare sul resto del fronte.

Aviazione. — Una fitta nebbia che scendeva fino al suolo ostacolò di nuovo il 27 corrente le operazioni aeree. I nostri aviatori continuarono la loro opera per individualizzare l'artiglieria, per prendere *clichés* fotografici e per compiere ricognizioni su numerosi punti del terreno nemico. Essi lanciarono durante la giornata bombe su gli aerodromi di Carnièras, Saint Denys, Westrom e Gontrode; sugli accantonamenti di Moorslede e su altri obiettivi. Durante la notte essi lanciarono sei tonnellate e tre quarti di bombe sull'aerodromo di Gontrode, ove ottennero buoni risultati, sulle stazioni ferroviarie di Roumbeko, di Ménin, di Welvelghem e di Ledoghem, su vari accantonamenti e sopra un deposito di munizioni.

Durante questi *raids* i nostri aviatori, volando a basse altitudini, attaccarono con successo i convogli e le truppe tedesche. Essi abbatterono sei aeroplani e ne costrinsero tre altri ad atterrare sbandati. La nostra fanteria abbattè un aeroplano. Uno dei nostri velivoli manca.

PARIGI, 28. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente in data 27 corrente dice:

Attività intermittente di artiglieria nella regione del Vardar e ad ovest di Monastir.

Durante uno scontro fra pattuglie nella valle dello Struma truppe britanniche hanno fatto alcuni prigionieri.

LONDRA, 28. — Un comunicato del comandante in capo delle truppe della metropoli dice:

Aeroplani tedeschi hanno attaccato stasera il litorale sud-orientale. Essi sono stati segnalati su vari punti della costa del Suffolk, dell'Essex e del Kent. La maggior parte dei velivoli nemici non si sono avventurati per lunga distanza nell'interno del territorio. Alcuni si sono diretti verso Londra, ma non sono riusciti a raggiungere la metropoli.

Sono state lanciate bombe nel Suffolk, nell'Essex e nel Kent. Non sono pervenuti ancora rapporti sulle perdite e sui danni.

CRONACA ITALIANA

Per i riformati. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

È stata in questi giorni pubblicata dai giornali una risposta data dal ministro della guerra ad una lettera dell'on. Cucca, circa l'ammissione al volontariato di un anno dei riformati che saranno arruolati nella revisione ora in corso.

La risposta non è stata però da tutti riportata nella sua integrità, perchè in essa il Ministero aggiungeva: « tuttavia le norme che regoleranno e limiteranno tale facoltà dell'ammissione al volontariato di un anno saranno stabilite soltanto in occasione della chiamata alle armi ».

Pertanto i commenti poco favorevoli che hanno seguìto in qualche giornale quella pubblicazione non hanno fondamento.

È da tempo che il Ministero dalle guerra, persuaso della opportunità di sopprimere ogni ingiustificata facilitazione nella prestazione del servizio militare, ha regolato l'applicazione del volontariato d'un anno - che è tuttora prevista e consentita dalla legge - con norme che gli hanno tolto ogni carattere di privilegio. Basti accennare che i volontari d'un anno dopo la prima istruzione sono inviati alle truppe mobilitate al pari di tutti gli altri militari; che al compimento dell'anno di servizio sono trattenuti alle armi come gli altri che abbiano compiuto la loro ferma; che la scelta dell'arma è subordinata al possesso dei requisiti prescritti per tutte le reclute ed è contenuta entro limiti minimi per ogni reparto; che, in fine, in forza del decreto 31 maggio 1917, n. 920, anche coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione ad armi speciali possono, se le esigenze del servizio lo richieggano, essere trasferiti nella fanteria.

La Croce Rossa americana in Italia. — La Missione della Croce Rossa americana ha fatto una visita minuziosa del nostro fronte, rimanendo molto ammirata del perfetto funzionamento di tutti i servizi sanitari e della preparazione magnifica della nostra guerra, di cui ha voluto avere la più larga visione in una minuta visita, dalla prima linea di combattimento a tutte le organizzazioni militari delle retrovie.

La Missione americana è stata ricevuta da S. A. R. il duca d'Aosta, da cui è stata trattenuta a colazione, e dai generali Porro e Capello.

La Missione, dopo una breve fermata a Roma, proseguirà per Napoli e la Sicilia.

Aviazione. — Ieri, alle ore 14,45, è partito da Torino un apparecchio da caccia pilotato dal sergente Stoppani. Il velivolo è felicemente giunto a Roma alle 17,35, impiegando a coprire l'intero percorso due ore e 50 minuti. La velocità dell'apparecchio, tenendo conto delle deviazioni del percorso, in linea retta, risulta essere stata di 220 chilometri all'ora.

Il tipo di apparecchio ideato da due ufficiali del corpo aeronautico italiano è di fabbricazione italiana.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

ZURIGO, 28. — Si ha da Vienna: Il ministro di Cina col personale della Legazione ha lasciato Vienna diretto in Danimarca.

PIETROGRADO, 27. — I giornali annunziano le dimissioni di Teretschenko, in seguito agli attacchi di cui è stato oggetto da parte degli organizzatori rivoluzionari.

PIETROGRADO, 28. — Ieri si è aperta la Conferenza democratica alla presenza di 1200 delegati, arrivati da tutte le parti della Russia.

Vi assistevano tutto il Governo ed il corpo diplomatico.

PARIGI, 28. — Il *Temps* annunzia che è prossima la riunione di una Conferenza militare interalleata.

PIETROGRADO, 27. — Il generale Potapon, dello stato maggiore generale, è stato nominato addetto militare in Italia.

ZURIGO, 28. — Si ha da Vienna: Da ieri sono cominciate le nuove rassegne della leva in massa delle classi dal 1865 al 1899; esse continueranno fino alla fine dell'anno.

WASHINGTON, 29. — Il dipartimento della marina annuncia che tutti i bastimenti al disopra delle 2500 tonnellate saranno requisiti il 15 ottobre con tariffe considerevolmente inferiori a quelle attualmente applicate dalle compagnie di navigazione.

Il Governo applicherà pure le nuove tariffe marittime ad ogni bastimento estero noleggiato per conto degli Stati Uniti.

Il tonnellaggio americano attualmente disponibile è di circa due milioni di tonnellate.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.